

UNIONE DI COMUNI MONTANI APPENNINO PISTOIESE

tra i Comuni di Abetone Cutigliano – Sambuca P.se – S. Marcello Piteglio



Via Pietro Leopoldo 10/24 – 51028 San Marcello Piteglio (PT) - unionecomuniappenninopistoiese@pec.it

C.F. 90054130472 – P.IVA 01845470473

DETERMINAZIONE Numero 241 del 19-06-2019

SERVIZIO FORESTAZIONE

OGGETTO:	RACCOLTA MIRTILLI ANNO 2019. APPROVAZIONE MODULISTICA E AVVIAMENTO CAMPAGNA 2019.
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

RICHIAMATO l'atto costitutivo dell'Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese, firmato in data 02/04/2013 e lo Statuto della stessa pubblicato sul BURT n. 17 del 24/04/2013 e s.m.i.;

VISTO il Decreto del Presidente dell'Unione n. 8 del 21.05.2019 con il quale viene individuato il sottoscritto Dott. For. Francesco Benesperi quale Responsabile dell'Area "Forestazione";

VISTA la L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e s.m.i.;

VISTA la L.R. n. 48 del 27.06.1994 "Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore";

RICHIAMATO l'art.40 bis della L.R. 39/00 il quale dispone che fino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui all'art.40 dalle Unioni di Comuni di cui all'allegato D bis della L.R. 22/2015 restano in vigore i regolamenti provinciali relativi alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni in materia di forestazione;

VISTO il Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli, approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 61 del 29.05.2014, ove si rimanda a specifici atti dirigenziali al fine di attuare le campagne annuali;

RICHIAMATA la L.R. n. 39 del 21.03.2000 e s.m.i. "Legge Forestale della Toscana" in particolare l'articolo n. 63 "Raccolta dei prodotti secondari del bosco" ove si stabilisce che:

- (comma 1) i mirtilli sono considerati prodotti secondari del bosco;
- (comma 3) la raccolta dei mirtilli, fatti salvi i diritti del proprietario o del possessore del fondo, è consentita entro i limiti stabiliti dalla Giunta Regionale;
- (comma 4) la raccolta dei mirtilli deve essere effettuata senza l'ausilio di strumenti. E' comunque vietato il taglio e lo sradicamento dell'intera pianta e l'uso, per la raccolta dei frutti, di rastrelli e pettini;
- (comma 5) chi raccoglie, a fini di commercio, i mirtilli, può essere autorizzato dagli Enti competenti ad operare la raccolta in deroga ai quantitativi stabiliti dalla Giunta regionale ed alle modalità di cui al comma 4. L'autorizzazione non onerosa, viene rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della domanda. L'autorizzazione non è richiesta ai soggetti autorizzati ai sensi della legge 6 gennaio 1931, n. 99 (Disciplina della coltivazione, raccolta e commercio delle piante officinali). La raccolta, nel caso di terreni di proprietà privata, è consentita previo assenso del proprietario o del possessore del fondo; nel caso di terreni appartenenti al Patrimonio Agricolo Forestale della Regione (di seguito P.A.F.R.), è soggetta a concessione;
- (comma 5 bis) l'autorizzazione di cui al comma 5, può essere rilasciata anche ai residenti che raccolgono per uso personale;
- (comma 6) la raccolta dei mirtilli è vietata nelle aree rimboschite prima che siano trascorsi cinque anni dall'impianto. Da tale divieto è escluso il proprietario o il possessore del fondo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 260 del 19/03/2001, avente come oggetto "L.R. 21/03/200 n. 39 - art 63. Approvazione dei limiti di raccolta dei prodotti secondari del bosco." con la quale si stabilisce che al fine di non compromettere, attraverso un prelievo eccessivo, lo stato e la capacità produttiva delle popolazioni naturali il limite di raccolta giornaliera di mirtilli, per uso personale e per persona è di Kg.2;

RICHIAMATO l'art 3 comma 1 del Regolamento provinciale per la raccolta dei mirtilli, di cui in premessa, ritenuto di semplificare le modalità di raccolta per uso personale entro il limite di 2 Kg. giornalieri a persona nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale, stabilendo sufficiente che il raccogliatore possa esibire agli addetti al controllo un documento di identità e la ricevuta attestante il pagamento di € 5,00 con la seguente indicazione e causale: nome, cognome, data di nascita, causale di pagamento: "Raccolta mirtilli nel P.A.F.R. fino a 2 kg. al giorno anno 2019";

RICHIAMATO l'art. 63 comma 4) della L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana" e s.m.i. che vieta il danneggiamento della pianta di mirtillo e degli altri arbusti che danno luogo a "prodotti secondari del bosco";

RILEVATO che nello specifico caso del mirtillo selvatico, anche l'asportazione di frutti acerbi è suscettibile di produrre danneggiamenti a carico dei tessuti vegetativi della pianta e che pertanto tale azione ricade nell'ambito delle fattispecie vietate dall'art. 63 comma 4) di cui sopra;

VISTO e RICHIAMATO l'art.2 comma a) del Regolamento per la raccolta dei mirtilli di cui sopra il quale stabilisce che la raccolta a fini di commercio è di norma consentita in tutto il territorio della Provincia di Pistoia nel periodo compreso tra il 31 luglio ed il 30 settembre di ogni anno;

RITENUTO opportuno ai fini della salvaguardia dei vaccinieti naturali estendere il termine suddetto per la raccolta anche a tutte le categorie di raccoglitori richiamate nel "Regolamento per la raccolta dei mirtilli" di cui in premessa;

RICHIAMATO l'art.4 del Regolamento per la raccolta dei mirtilli;

RITENUTO di autorizzare il transito - dalla rispettiva data di apertura della raccolta mirtilli - al fine del trasporto dei mirtilli raccolti, nella viabilità interna al P.A.F.R. denominata: *Butale-Le Roncole, Sestaione-Lago Nero, Casetta de' Pulledrari-Montanaro* e che il suddetto transito sia limitato ai soli giorni feriali escludendo il transito la domenica ed i giorni festivi;

VISTA l'allegata modulistica:

- *Raccolta mirtilli a fini di commercio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina. (all.A);*
- *Raccolta mirtilli a fini di commercio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina e richiesta autorizzazione transito su viabilità P.A.F.R. (all.B);*
- *Raccolta mirtilli per uso personale riservata ai residenti nei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca P.se, San Marcello P.se Piteglio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina. (all.C);*

DETERMINA

1. **di** stabilire, l'apertura della campagna di raccolta mirtilli a fini di commercio dal 31 luglio 2019 al 30 settembre 2019;

2. **che** i termini di durata della stagione di raccolta sono estesi anche a tutte le categorie di raccoglitori richiamate "Regolamento per la raccolta dei mirtilli" di cui in premessa;
3. **che** la raccolta del mirtillo è comunque subordinata alla effettiva maturazione del frutto, al fine di evitare danneggiamenti ai tessuti vegetativi della pianta, in applicazione dell'art. 63 comma 4) della L.R. 39/2000 "Legge Forestale della Toscana";
4. **di** autorizzare il transito, al fine del trasporto dei mirtilli raccolti, nella viabilità interna al P.A.F.R. denominata: *Butale-Le Roncole, Sestaione-Lago Nero, Casetta de' Pulledrari-Montanaro* e che la suddetta viabilità è consentita solo giorni feriali vietando il transito la domenica ed i giorni festivi;
4. **di** approvare la seguente modulistica allegata alla presente determinazione:
 - *Raccolta mirtilli a fini di commercio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina* (all.A);
 - *Raccolta mirtilli a fini di commercio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina e richiesta autorizzazione transito su viabilità P.A.F.R.* (all.B)
 - *Raccolta mirtilli per uso personale riservata ai residenti nei Comuni di Abetone Cutigliano, Marliana, Sambuca P.se, San Marcello Piteglio. Richiesta autorizzazione uso rastrellina.* (all.C);
5. **che** nel caso di autorizzazione onerosa a fini di commercio nel Patrimonio Agricolo Forestale Regionale il costo di rilascio dell'autorizzazione con validità stagionale sia definita nella misura di euro 100,00 per singolo raccoglitore (Regolamento Provinciale per la raccolta dei mirtilli art. 3 comma 3);
6. **che** nel caso di raccolta all'interno del Patrimonio Agricolo Forestale Regionale per uso personale dei residenti (art. 63 della L. R. 39/2000 comma 5 bis) nei Comuni totalmente montani di Abetone-Cutigliano, Marliana, Sambuca P.se, San Marcello Piteglio con l'ausilio di appositi strumenti manuali (rastrelli, pettini), aventi una larghezza massima di cm. 45, fino ad un massimo kg. 12 giornalieri, per non più di 5 giornate ogni singola stagione di raccolta, il costo di tale concessione con validità stagionale sia definita nella misura di euro 50,00 per singolo raccoglitore (Regolamento Provinciale per la raccolta dei mirtilli art. 3 comma 4);
7. **che** per la raccolta per uso personale dei residenti (art. 63 della L. R. 39/2000 comma 5 bis) sia nel caso di rilascio di autorizzazione per la raccolta su terreni privati sia nel caso di raccolta nei terreni appartenenti al PAFR, il raccoglitore, prima di cominciare la giornata di raccolta dovrà indicare nell'apposito spazio dell'autorizzazione la data corrispondente al giorno stesso nel formato GG/MM/AA. in modo da poter esibire immediatamente agli organi di controllo (Regolamento Provinciale per la raccolta dei mirtilli art. 3 comma 4);

8. **che** nel caso di raccolta all'interno del P.A.F.R. per uso personale, con raccolta giornaliera dei mirtilli fissato entro il limite di due Kg. giornalieri senza l'ausilio di strumenti (rastrelli, pettini) l'autorizzazione con validità stagionale, a titolo oneroso, sia definita nella misura di euro 5,00 per singolo raccogliitore (Regolamento Provinciale per la raccolta dei mirtilli art. 3 comma 1);
9. **di** stabilire che per la raccolta giornaliera dei mirtilli entro il limite di Kg.2 giornalieri senza l'ausilio di strumenti (rastrelli, pettini) è sufficiente che il raccogliitore possa esibire agli addetti al controllo un documento di identità e la ricevuta attestante il pagamento di € 5,00 con la seguente indicazione e causale: nome, cognome, data di nascita-causale di pagamento: *raccolta mirtilli nel P.A.F.R. fino a 2 kg. al giorno anno 2019*;
10. **che** per l'autorizzazione al transito ed uso della viabilità forestale, ai fini della raccolta a scopo economico commerciale è prevista la possibilità di rilascio di autorizzazioni al transito ed uso della viabilità forestale del PAFR per il trasporto del frutto di mirtillo. Per tale autorizzazione avente un periodo di validità pari alla durata consentita per la raccolta del frutto il costo è stabilito nella misura pari a euro 100,00 per ciascuna vettura autorizzata; la richiesta di tale autorizzazione viene effettuata utilizzando l'apposito modello barrando l'apposita voce (Regolamento art. 4);
11. **che** il transito - dalla rispettiva data di apertura della raccolta mirtilli - al fine del trasporto dei mirtilli raccolti, sarà autorizzato, a coloro che ne faranno richiesta previo pagamento di quanto previsto, nella viabilità interna al P.A.F.R. denominata: *Butale-Le Roncole, Sestaione-Lago Nero, Casetta de' Pulledrari-Montanaro* e che il suddetto transito sarà limitato ai soli giorni feriali escludendo il transito la domenica ed i giorni festivi;
12. **che** i pagamenti di cui sopra dovranno essere effettuati tramite: versamento diretto o bonifico bancario presso gli sportelli della Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A. Agenzia di San Marcello Pistoiese codice IBAN IT 04 A 06220 09300 000001200001 – Servizio Tesoreria dell'Unione Comuni; oppure bollettino postale c/c n. 001035243805 intestato Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese; conto corrente postale intestato alla Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese - Servizio Tesoreria - Codice IBAN bancoposta: IT24 F076 0113 8000 0103 5243 805;
13. **di** accertare al capitolo 202000 "*Proventi PAFR- Autorizzazioni raccolta legna morta, funghi e mirtillo*" le somme introitate derivanti dalle suddette autorizzazioni di tipo oneroso;
14. **di dare atto** che la sottoscrizione del presente provvedimento equivale anche al formale rilascio del parere favorevole di regolarità e correttezza amministrativa del medesimo, ai sensi delle normative richiamate in narrativa;
15. **di assumere** da parte di questo Servizio tutti i provvedimenti connessi e conseguenti di attuazione anche ai sensi e per gli effetti della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.
16. **di pubblicare** il presente provvedimento all'Albo Pretorio Online del Unione Comuni Montani Appennino Pistoiese;

17. **di pubblicare**, i dati relativi al presente provvedimento secondo quanto stabilito degli artt. 23 e 24 del D. Lgs.vo 33/2013 nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'ente;

il provvedimento è predisposto e formulato in conformità di quanto previsto in materia della vigente normativa, nonché nel rispetto degli atti e delle direttive che costituiscono il presupposto delle procedure.

Il Responsabile del Servizio
BENESPERI FRANCESCO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati dell' Unione di Comuni Montani Appennino Pistoiese ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.